

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Recepimento accordi contrattuali anni 2019, 2020 e 2021 tra Area Vasta n. 1 e le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative – Applicazione D.G.R.M. n. 1668/2019 e D.G.R.M. n. 1467/2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

- VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle Delibere di Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019, n. 1264 del 05.08.2020 e n. 1467 del 18.11.2020, con cui vengono recepiti degli accordi tra la Regione Marche, l'Asur Marche e l'ARIS Marche;
3. di approvare e recepire gli schemi di Accordi contrattuali allegati al presente atto (Allegati nn. 1, 2 e 3) quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i Centri di riabilitazione associati ARIS accreditati e con sede sul territorio dell'AV1, redatti secondo gli accordi raggiunti dalla Regione Marche, recepiti con Delibere della Giunta Regionale n. 1668/2019, n. 1264/2020;
4. di approvare e recepire lo schema di Accordo contrattuale allegato al presente atto (Allegato n. 4) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la struttura Istituto Santo Stefano Macerata Feltria del gruppo Kos Care s.r.l., per accogliere pazienti Covid-19 positivi, a validità temporanea, dal 24/11/2020 fino alla risoluzione delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'accordo approvato con D.G.R.M n. 1467 del 18/11/2020;

5. di dare atto che l'attività di cui all'accordo indicato al punto precedente è stata svolta fino al 27/06/2021 e che lo stesso accordo è da intendersi integrativo dell'accordo contrattuale con la struttura "Istituto S. Stefano di Macerata Feltria del gruppo Kos Care s.r.l. di cui al punto 4), allegato n. 1), per gli anni 2019, 2020 e 2021;
6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui sopra;
7. di definire per ciascuna struttura i tetti massimi di spesa, per gli anni 2019, 2020 e 2021, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Anno 2019 €	Anno 2020 €	Anno 2021 €
1	Kos Care S.r.l. (ex Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.)	Urbino - Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	3.900.671,00	3.900.671,00	3.900.671,00
			Rimborsi forfetari	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			Riabilitazione Ambulatoriale	403.165,00	403.165,00	403.165,00
2	Kos Care S.r.l. - Sede operativa CAR Pesaro	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	260.202,00	289.740,00	302.868,00
3,4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	513.242,00	546.062,00	555.908,00
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.252.280,00</b>	<b>5.314.638,00</b>	<b>5.337.612,00</b>

8. di dare atto che la spesa complessiva per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stata registrata sui sotto indicati conti economici dei rispettivi Bilancio d'esercizio anni 2019, 2020 e 2021:
  - 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78;
  - 0505080111 Acquisti prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa;
9. di prendere atto che, le attività previste nell'accordo di cui al punto 4) trovano copertura a valere sul budget complessivo di cui alla DGRM n. 1668/2019, con possibilità di compensazione con le altre strutture afferenti al gruppo Kos, anche di diverso livello assistenziale come già previsto dalla citata DGR;
10. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli accordi in oggetto:

- al Direttore dell'Area Vasta 1;
- al Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate;
- ai Direttori dei Distretti di Pesaro, di Fano e di Urbino;

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

12. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Ancona, sede legale Asur

**Il Direttore Sanitario**  
(Dr. Remo Appignanesi)



**Il Direttore Area  
Integrazione Socio-Sanitaria**  
(Dr. Giovanni Feliziani)

**Il Direttore Generale**  
(Dr.ssa Natalia Storti)



**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Pierluigi Gigliardi)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)**

**Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/1992";
- Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999;
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale";
- D.G.R.M. n. 709 del 09/06/2014 "Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche";
- D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015";
- D.G.R.M. n. 1165 del 21/12/2015 "Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015 (D.G.R. n. 1064/2014). Integrazione con riferimento ai progetti di contrasto della mobilità passiva per l'anno 2015";
- L. R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 "Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017 "DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione Aris per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione".
- Determina del DG Asur n. 442 del 30/07/2018 ad oggetto:" Recepimento accordi contrattuali anni 2017 e 2018 tra l'AVI e le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78";
- D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 ad oggetto:" Approvazione dello schema di accordo –quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021";
- D.P.C.M. del 31/01/2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili",
- Dichiarazione dell'OMS dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale,
- D.L. 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5/3/2020;
- DPCM del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- D.L. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.G.R. Marche n. 346 del 16/3/2020 "accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19"
- D.G.R. Marche n. 359 del 17.3.2020 "accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19 integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020"

- D.G.R. Marche n. 360 del 18.3.2020 “DGR 270/2020 – Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata da corona-virus (COVID-19) - Ulteriore assegnazione – Piano pandemico”
- D.G.R. Marche n. 387 del 27.3.2020 “Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
- D.G.R. Marche n. 704 del 15.06.2020 “Accordo con Aris Marche, relativamente alle strutture denominate “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro e “Residenza Valdaso” di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27.03.2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019”;
- D.G.R. Marche n. 1269 del 05.08.2020 “Incremento dell’offerta convenzionale nell’ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D)”;
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 “Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l’Asur Marche, l’ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019”;

## Motivazione

L’art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che *“Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui all’art. 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*.

L’art. 8 bis del Decreto Legislativo n.229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies.

L’art. 20 della Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 sancisce quanto segue: *“La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”*.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ha definito ed aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra indicate, adotta gli atti di programmazione sanitaria e i limiti massimi annuali di spesa per la contrattazione, a livello locale, dei piani delle prestazioni tra le Aziende sanitarie e le strutture private accreditate.

La Giunta Regionale delle Marche, con Delibera n. 1668 del 30/12/2019 ha approvato l'accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021.

Tale accordo si pone in continuità con quanto previsto negli ultimi accordi siglati negli anni precedenti, in coerenza con gli atti di programmazione regionali, in particolare con la DGR n. 1438 del 23/11/2016 e n. 1114 del 29/09/2017.

Di seguito si richiamano i punti fondamentali dell'accordo approvato con la citata Delibera n. 1668/2019:

- **Risorse economiche:**

- per la riabilitazione ospedaliera, extra-ospedaliera e semiresidenziale ed ambulatoriale, al netto dell'Età Evolutiva e degli Accordi di cui alle DD.GG.RR.MM n. 1438/2016 e n. 1114/2017, il tetto massimo di spesa riconoscibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 è quello indicato nella Tabella 1 della DGRM n. 1668/2019 cui si fa espresso rinvio;
- per il progetto riabilitativo Ambulatoriale, di cui alle DD.GG.RR. n.1438/16 e n. 1114/17, rivolto all'Età Evolutiva, le risorse già assegnate con le delibere citate vengono incrementate delle risorse destinate all'abbattimento delle liste di attesa per gli anni 2019-2020-2021 secondo quanto evidenziato nella tabella n. 2 della stessa DGRM n. 1668/2019.

- **Compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate**

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all' ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo.

- **Sistema tariffario**

Per quanto riguarda i posti letto semiresidenziali della Riabilitazione extra-ospedaliera, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella D.G.R. n. 1064/2014, come da tabella B ad eccezione della riabilitazione extra-ospedaliera URI-UGCA che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo-quadro, passerà da € 500,00 ad € 470,00 in linea con quanto previsto per il Cod. 75 in ambito ospedaliero (D.G.R. n. 709/14). A seguito di tale riduzione di tariffa non verranno previste rimodulazioni in riduzione di risorse che, pertanto, verrà utilizzato a favore di un aumento della quota di assistiti in strutture semiresidenziali, nonché per l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare. Per quanto riguarda i rimborsi forfettari di cui alla D.G.R. n. 731/2007 e S.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse, si rimanda la loro necessità di implementazione ai singoli accordi contrattuali determinati in sede ASUR.

- **Progetto riabilitativo Età Evolutiva per la fascia di età 0-18 anni: ulteriori sviluppi incrementali dell'offerta**

Al fine di ridurre le liste di attesa e rispondere sempre meglio ai bisogni assistenziali di una popolazione fragile che, se ben assistita, consente il pieno funzionamento e partecipazione nel proprio contesto e, laddove ciò non fosse pienamente perseguibile, il miglioramento della funzionalità migliorando la qualità di vita del bimbo e della sua famiglia, le parti ritengono necessario sviluppare il progetto dell'età evolutiva di cui alla D.G.R. n. 1114/2017 ampliando la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

Con D.G.R.M. n. 1264 del 5/08/2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della D.G.R.M. n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali. In particolare, è stato approvato lo schema di accordo quadro temporaneo, dal 01/06/2020 al 31/12/2020, tra la Regione Marche e l'Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari (ARIS) – Delegazione regionale Marche, che, tra l'altro, ha previsto quanto segue:

- 1) di "rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019, limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020, con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020;
- 2) di "determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020".

Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, con DGR n. 1668/2019, questa Area Vasta, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'instaurazione del rapporto medesimo, ha provveduto alla redazione degli accordi contrattuali per gli anni 2019, 2020 e 2021 con le strutture private accreditate per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere ed ambulatoriali insistenti sul territorio dell'AV1, prevedendo per le singole strutture i seguenti tetti massimi di spesa da ritenersi invalicabili:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Anno 2019 €	Anno 2020 €	Anno 2021 €
1	Kos Care S.r.l. (ex Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.)	Urbino - Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	3.900.671,00	3.900.671,00	3.900.671,00
			Rimborsi forfetari	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			Riabilitazione Ambulatoriale	403.165,00	403.165,00	403.165,00
2	Kos Care S.r.l. – Sede operativa CAR Pesaro	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	260.202,00	289.740,00	302.868,00
3,4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	513.242,00	546.062,00	555.908,00
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.252.280,00</b>	<b>5.314.638,00</b>	<b>5.337.612,00</b>

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019; gli stessi saranno adeguati automaticamente qualora sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale.

Si richiama inoltre la DGRM n. 1467 del 18 novembre 2020, con la quale la Regione Marche, al fine di supportare il sistema sanitario regionale nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, a seguito dell'aumento dei casi positivi e dei decessi riscontrati, ha approvato uno schema di accordo-quadro temporaneo tra Regione Marche, Aris Marche ed Asur Marche, integrativo della D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019.

Nell'accordo approvato con la sopraccitata D.G.R.M. n. 1467/2020 per ciascuna Struttura, sono stati specificati i contenuti minimi dei rapporti contrattuali tra le parti. In particolare, sono stati definiti il numero e la tipologia dei posti letto messi a disposizione per accogliere i pazienti Covid-19 positivi a media/bassa intensità assistenziale, le relative tariffe e lo standard assistenziale applicabile.

La struttura extra-ospedaliera Istituto Santo Stefano Macerata Feltria del Gruppo Kos Care s.r.l., ha reso disponibili: n. 30 p.l. Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (media intensità riabilitativa post-acuta, tariffa RD1.1 DGR 1668/2019, euro 271,39) e n. 10 UCP/UGIR (RD1.4 DGR 1668/2019, euro 292,94).

E' stato concordato, inoltre, che le tariffe indicate verranno incrementate del 40% per la copertura dei costi dei dispositivi di protezione individuali (DPI), dei farmaci per il trattamento dei pazienti Covid-19 e per l'intensità assistenziale e di cure richieste nella gestione clinica dell'infezione respiratoria da Sars-Cov2.

Nella stessa D.G.R. n. 1467 del 18/11/2020, è stato specificato che le attività previste trovano copertura a valere sul Budget complessivo di cui alla DGRM 1668/2019, con possibilità di compensazione con le altre strutture afferenti al Gruppo Kos, anche di diverso livello assistenziale, come già previsto dalla citata delibera DGR.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione Marche con la sopraccitata DGR n. 1467/2020, questa Area Vasta ha provveduto alla redazione di un separato accordo contrattuale, a validità temporanea, con la struttura Istituto Santo Stefano Macerata Feltria del gruppo Kos Care s.r.l., limitatamente ai periodi in cui la stessa ha accolto pazienti Covid-19 positivi, integrativo dell'accordo per le prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera redatto in applicazione della DGRM n. 1668/2019 per gli anni 2019, 2020 e 2021, con la stessa struttura Istituto Santo Stefano di Macerata Feltria.

Per i suesposti motivi di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone al Direttore Generale Asur l'adozione dell'atto nei seguenti termini:

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle Delibere di Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019, n. 1264 del 05.08.2020 e n. 1467 del 18.11.2020, con cui vengono recepiti degli accordi tra la Regione Marche, l'Asur Marche e l'ARIS Marche;
3. di approvare e recepire gli schemi di Accordi contrattuali allegati al presente atto (Allegati nn. 1, 2 e 3) quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i Centri di riabilitazione associati ARIS accreditati e con sede sul territorio dell'AV1, redatti secondo gli accordi raggiunti dalla Regione Marche, recepiti con Delibere della Giunta Regionale n. 1668/2019, n. 1264/2020;
4. di approvare e recepire lo schema di Accordo contrattuale allegato al presente atto (Allegato n. 4) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la struttura Istituto Santo Stefano Macerata Feltria del gruppo Kos Care s.r.l., per accogliere pazienti Covid-19 positivi, a validità

temporanea, dal 24/11/2020 fino alla risoluzione delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'accordo approvato con D.G.R.M n. 1467 del 18/11/2020;

5. di dare atto che l'attività di cui all'accordo indicato al punto precedente è stata svolta fino al 27/06/2021 e che lo stesso accordo è da intendersi integrativo dell'accordo contrattuale con la struttura "Istituto S. Stefano di Macerata Feltria del gruppo Kos Care s.r.l. di cui al punto 4), allegato n. 1), per gli anni 2019, 2020 e 2021;
6. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 1 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui sopra;
7. di definire per ciascuna struttura i tetti massimi di spesa, per gli anni 2019, 2020 e 2021, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

All. n.	Struttura Privata Accreditata	Distretto - Sede	Tipologia di prestazioni	Anno 2019 €	Anno 2020 €	Anno 2021 €
1	Kos Care S.r.l. (ex Istituto di Riabilitazione S. Stefano S.r.l.)	Urbino - Macerata Feltria	Riabilitazione Extra-ospedaliera	3.900.671,00	3.900.671,00	3.900.671,00
			Rimborsi forfetari	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			Riabilitazione Ambulatoriale	403.165,00	403.165,00	403.165,00
2	Kos Care S.r.l. – Sede operativa CAR Pesaro	Pesaro	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	260.202,00	289.740,00	302.868,00
3,4	Don Gnocchi	Fano	Trattamento disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva	513.242,00	546.062,00	555.908,00
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.252.280,00</b>	<b>5.314.638,00</b>	<b>5.337.612,00</b>

8. di dare atto che la spesa complessiva per gli anni 2019, 2020 e 2021 è stata registrata sui sotto indicati conti economici dei rispettivi Bilancio d'esercizio anni 2019, 2020 e 2021:
  - 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78;
  - 0505080111 Acquisti prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa;
9. di prendere atto che, le attività previste nell'accordo di cui al punto 4) trovano copertura a valere sul budget complessivo di cui alla DGRM n. 1668/2019, con possibilità di compensazione con le altre strutture afferenti al gruppo Kos, anche di diverso livello assistenziale come già previsto dalla citata DGR.;
10. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli accordi in oggetto:
  - al Direttore dell'Area Vasta 1;
  - al Direttore della U.O.C. Gestione Amministrativa Pers. Conv. e Strutture Accreditate;

- ai Direttori dei Distretti di Pesaro, di Fano e di Urbino;
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
12. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm/va Pers. Conv. e  
Strutture Accreditate  
Dott.ssa Anna Maria Lisi

**U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale Asur

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm/va Pers. Conv. e  
Strutture Accreditate  
Dott.ssa Anna Maria Lisi

Per il parere infrascritto

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE:**


Sulla base di quanto dichiarato dal dirigente dell'U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 sono stati rilevati sui pertinenti conti economici dei rispettivi Bilanci d'esercizio anni 2019, 2020 e 2021.

Il Dirigente U.O.C. Supporto  
all'Area Controllo di Gestione AV1  
Dott.ssa Anna Olivetti

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA**

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei conti e agli esercizi di competenza.

Il Dirigente U.O.C. Supporto  
all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza  
Dott.ssa Cinzia Gregorini



**- ALLEGATI -**

n. 4 Accordi contrattuali con le seguenti strutture:

- Kos Care s.r.l. – Accordo anni 2019, 2020 e 2021 Macerata Feltria (Distretto di Urbino) – Allegato n. 1;
- Kos Care s.r.l. CAR Pesaro – Accordo anni 2019, 2020 e 2021 Pesaro (Distretto di Pesaro) – Allegato n. 2;
- Fondazione Don C. Gnocchi Onlus Centro di Fano – Accordo anni 2019, 2020 e 2021 (Distretto di Fano) – Allegato n. 3;
- Kos Care s.r.l. – Accordo contrattuale temporaneo Macerata Feltria (Distretto di Urbino) – Allegato n. 4;



ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE S.R.L. “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO” DI MACERATA FELTRIA DEL PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRA-OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI (CAR) DI CUI ALL’ART. 26 DELLA LEGGE N. 833 DEL 23/12/78 - ANNI 2019, 2020 E 2021

TRA

**L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 1 di Fano**, in persona del Dr. Romeo Magnoni, Direttore di Area Vasta n. 1, per la carica domiciliato presso la sede dell’Area Vasta 1 in Fano, via Ceccarini, 38,

E

**LA KOS CARE S.R.L. (ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO S.r.l.)**, con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Enrico Brizioli

Per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative ex art. 26 da valere per gli anni 2019, 2020 e 2021

#### PREMESSO

- A) che la Kos Care s.r.l. è presente sul territorio della Asur-Area Vasta n. 1, in Macerata Feltria via Penserini n. 9 - c/o Ospedale Civile “C. Belli” - con una struttura sanitaria denominata “Istituto di Riabilitazione S. Stefano”;
- B) che la struttura denominata “Istituto di riabilitazione S. Stefano” - situata nel comune di Macerata Feltria (PU), in via Penserini, 9 ha ottenuto l’accreditamento istituzionale senza prescrizioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime: residenziale con una dotazione di n. 40 posti letto e ambulatoriale (CAR), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. “Accreditamenti” n. 272/ACR del 29/09/2017;
- C) che con D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 ad oggetto: “Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”, la Regione Marche, in considerazione della forte carenza di strutture riabilitative dedicate all’età evolutiva ed alla riabilitazione ambulatoriale complessa nell’Area Vasta 1, ed in particolare nel Distretto di Pesaro, al fine di assicurare una idonea copertura dei livelli Essenziali di Assistenza anche in questo territorio, nelle more di una puntuale ricognizione del fabbisogno su scala regionale che è già stata avviata, per il periodo ottobre-dicembre 2016, ha disposto di attribuire all’Istituto S. Stefano, quale struttura firmataria dell’Accordo, già titolare di accordo contrattuale con AV1, un Budget incrementale di € 60.000,00; tale budget è finalizzato ad incrementare prestazioni per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell’età evolutiva coinvolgendo anche, con accordi di collaborazione, strutture accreditate già operanti nel Distretto di Pesaro;
- D) che con nota acquisita al prot. n. 19097 del 06/03/2017, l’allora Istituto di Riabilitazione Santo Stefano ha individuato quale sito prevalentemente finalizzato al trattamento di pazienti con disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell’età evolutiva il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Pesaro, ubicato nel Comune di Pesaro in via IV Novembre, 1/7 (ora in via Ponchielli angolo via Togliatti – Pesaro);

- E) che con D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017, è stato approvato e recepito il “Progetto Riabilitativo Età Evolutiva”, finalizzato all’incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ad integrazione della D.G.R.M. n. 1438/16, che, per il “S. Stefano Pesaro”, ha previsto un budget incrementale di € 180.510,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
- F) che con D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 la Regione Marche ha approvato e recepito lo schema di accordo – quadro tra la Regione Marche e l’Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021 che, con riferimento al progetto riabilitativo Età Evolutiva di cui alla D.G.R. n. 1114/2017, prevede ulteriori sviluppi incrementali dell’offerta ampliando la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati;
- G) che, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il budget per l’Età Evolutiva previsto con DGRM n. 1438/2016, con D.G.R.M: n. 1114/2017 e con DGRM n. 1668/2019, è stato oggetto di separato accordo con la Kos Care s.r.l. che opera attraverso il sopraccitato Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Pesaro;
- H) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra-ospedaliere nonché riabilitativa ambulatoriale di cui all’art. 26 legge 833/78 per conto del SSN;
- I) l’accordo che segue viene stipulato sulla base della D.G.R.M. n. 1064/2014, DGRM n. 5/2015, D.G.R.M. n. 193/2015, D.G.R.M. n. 1331/14, D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 e della D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017 e DGRM n. 1668 del 30/12/2019.
- J) che con DGRM n. 1264 del 5/08/2020 la Regione Marche ha approvato, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo schema di accordo – quadro temporaneo, dal 1/06/2020 al 31/12/2020 tra la Regione Marche e l’Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi già sanciti e condivisi dalle parti nell’accordo –quadro di cui alla DGR n. 1668/2019;
- K) - che con determina DG Asur n. 442 del 30 luglio 2018 sono stati approvati gli accordi tra l’AVI e Kos Care s.r.l. per la struttura “Istituto di Riabilitazione S. Stefano” di Macerata Feltria e per la struttura CAR Pesaro per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per gli anni 2017-2018

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1**

### **Efficacia delle premesse**

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse del presente accordo, che si devono intendere come parte integrante e sostanziale di esso.

## **ART. 2**

### **Prestazioni oggetto dell’accordo**

La Kos Care, attraverso la struttura di Macerata Feltria, erogherà assistenza riabilitativa specifica di cui all’ex art. 26 della legge 833/78 nelle seguenti tipologie:

- Ricoveri a tempo pieno, intensiva extra-ospedaliera: 10.950 gg. di degenza;
- Unità Comi Permanenti: 1825 gg. di degenza;
- Unità Gravi insufficienze respiratorie: 1825 gg di degenza;
- Seminternato: 2700 annui (10/die per 270 gg. come da ex convenzione)
- Ambulatoriali: 10.000 annui (40/die per 250 gg. come da ex convenzione)
- Extramurali: 2.500 annui (10/die per 250 gg. come da ex convenzione)
- Domiciliari: 8.280 annui (30/die per 276 gg. come da ex convenzione)

in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1, nonché di pazienti residenti in ambito di altre Aree Vaste della Regione, le cui prestazioni a carico del SSR, vengono liquidate da questa Area Vasta in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Centro di riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le UU.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Relativamente alle prestazioni in regime di ricovero verranno ammessi pazienti in fase post-acuta, provenienti da reparti ospedalieri per acuti e di riabilitazione, che debbano effettuare o proseguire il trattamento riabilitativo e le cui condizioni cliniche e funzionali consentano il suo svolgimento in ambiente extra-ospedaliero; il tempo limite del ricovero è di 120 giorni, mentre tale limite temporale non è riferibile ai ricoveri in UCP/UGIR.

Nel caso in cui non ci sia l'immediata disponibilità di posti letto per il ricovero, possono essere ammessi anche pazienti che siano stati dimessi da un presidio ospedaliero entro e non oltre 30 giorni.

Le prestazioni riabilitative ambulatoriali/domiciliari si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della conferenza Stato-Regioni del 7/5/98 e del 2/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al D.M. 22/7/96.

Inoltre, l'Area Vasta n. 1, relativamente agli utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che, sulla base di un Progetto Riabilitativo Individuale, necessitano di un solo programma terapeutico riabilitativo erogato o direttamente dal medico specialista in riabilitazione o da un'unica tipologia di professionista della riabilitazione, con una presa in carico complessa, ma ridotta nel tempo, necessita di garantire le prestazioni intermedie, di cui al protocollo operativo concordato con l'AV1, ai sensi della D.G.R.M. n. 1627/2005 e D.G.R.M. n. 1299/2009.

Gli utenti rientranti nelle tipologie di cui sopra, potranno accedere al Centro di riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lgs. 502/92.

### ART. 3

#### Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 2, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle D.G.R.M.n. 1437/1999, n. 1524/2006, n. 1299/2009, n. 54/2010, n. 1799/2010, n. 1749/2011, n. 1233/2012, n. 1259/2013, n. 1064/2014, n. 1438/2016 e n. 1114 del 29/09/2017, DGRM n. 1668 del 30/12/2019 e con DGRM n. 1264 del 5/08/2020, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta o di medico Specialista di struttura pubblica.

L'accesso può inoltre essere disposto per trasferimento da un reparto di una struttura pubblica.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alla struttura accreditata che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida nazionali e/o regionali e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano di trattamento;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni residenziali e ambulatoriali;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Dopo la presa in carico del paziente la Struttura comunicherà il piano di trattamento alla ASUR-Area Vasta /Azienda sanitaria di residenza dell'assistito e per conoscenza al medico di medicina generale, o Pediatra di libera scelta entro 15 giorni, ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni.

Nella prescrizione dovranno essere indicati: la diagnosi, la necessità di trattamento riabilitativo, la forma del trattamento richiesto (ricovero, seminternato, ambulatoriale, domiciliare).

Il Centro di Riabilitazione avrà cura di elaborare il piano di trattamento personalizzato da effettuare dandone comunicazione al distretto di residenza ed al medico di fiducia del paziente.

I sanitari del Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale, qualora ravvisino la necessità di un ulteriore trattamento, possono inoltrare al medico prescrittore del trattamento iniziale, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e da un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del medico prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

**ART. 4**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dai protocolli/procedure di Area Vasta in ottemperanza alla vigente normativa nazionale/regionale raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente accordo all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**ART. 5**  
**Documentazione e Controlli**

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1489 del 25/11/2019 e s.m.i., e suoi decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, nonché l'appropriatezza delle cure erogate.

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali degli utenti nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali dovranno essere conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il piano di trattamento dettagliato e personalizzato previsto;
- il diario di trattamento (redatto su apposito stampato) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o da altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento ambulatoriale o domiciliare effettuata;
- scheda di dimissione;
- comunicazione dell'avvenuto ricovero (solo per i degenti) inviata all'Area Vasta/Azienda sanitaria di residenza del degente entro 48 h dalla data del ricovero.

**ART. 6**  
**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riservare alla Kos Care s.r.l., sede operativa situata nel comune di Macerata Feltria (PU), per gli anni 2019, 2020 e 2021, sulla base dell'Accordo con le Associazioni ARIS per gli anni 2019-2020-2021 approvato con DGRM n. 1668/2019, una quota di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 a carico del Servizio Sanitario Regionale, per un importo onnicomprensivo ed insuperabile annuo di € 4.478.836,00, per le prestazioni attese indicate nella tabella seguente.

Il budget finalizzato ad incrementare prestazioni per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva, riconosciuto all'Istituto s. Stefano con D.G.R.M. n. 1438/2016, con DGRM n. 1114/2017 e con DGRM n. 1668/2019, sarà oggetto di separato accordo con la Kos Care s.r.l. che opera sul territorio di Pesaro con la struttura denominata Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Pesaro, ubicata nel Comune di Pesaro in via Amilcare Ponchielli angolo Via Togliatti (codice NSIS 110336).

Il tetto di spesa e le tariffe saranno automaticamente adeguate qualora superassero diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 nonché di pazienti residenti nell'ambito di altre Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del servizio sanitario regionale, vengono liquidate da questa Area Vasta in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il volume del fatturato relativo ai residenti fuori regione non viene conteggiato nel budget, né l'accesso è sottoposto a condizionamenti o limitazioni da parte delle Aziende sanitarie delle Marche (DGR 1524 del 28/12/2006). Queste prestazioni saranno fatturate direttamente all'Azienda sanitaria di residenza dell'utente.

#### Kos Care s.r.l. – Centro di Macerata Feltria

Degenza Extra-ospedaliera	P.L.	Potenzialità	Giornate previste	Tariffe DGRM n° 1064/2014, D.G.R.M. n. 5/2015 e D.G.R.M. n. 193/2015	Budget annuali anno 2019, 2020 e 2021
<b>Ricoveri a Tempo Pieno</b>					
Riabilitazione Intensiva (1)	30	10.950	10.583	€ 271,39	€ 2.872.158,66
Unità Comi Permanenti	5	1.825	1.756	€ 292,94	€ 514.402,64
U.Gravi Insufficienze Resp.	5	1.825	1.755	€ 292,94	€ 514.109,70
<b>A)</b>					<b>€ 3.900.671,00</b>
Diurno ed Ambulatoriale	Prestazioni per giornate	Prestazioni Attese	Tariffe DGRM n° 1064/2014, D.G.R.M. n. 5/2015 e D.G.R.M. n. 193/2015	Budget rispettivamente per anno 2017 e 2018	
Semiresidenziale Alto livello	10 X 270 gg.	374	€ 118,50	€ 44.384,76	
Ambulatoriale di cui età evolutiva	40 X 250 gg.	2.100	€ 51,60 € 54,70	€ 108.367,88	
Domiciliare di cui età evolutiva	30 X 276 gg.	3.769	€ 66,40 € 70,40	€ 250.412,36	
<b>B)</b>					<b>€ 403.165,00</b>

	Rimborso forfetario per farmaci, presidi, visite specialistiche ed esami diagnostici, trasporti sanitari, non inclusi nelle tariffe	(giornate)	TARIFFA approvata da DGRM n° 1064 del 22.9.2014		
C)		11.160	€ 15,68		€ 175.000,0
	<b>TOTALE (A,B,C):</b>	<b>€ 4.478.836,00</b>			

(1) *Tariffa unificata con l'obbligo del servizio di guardia medica*

Il numero delle prestazioni sopra fissato per distinta tipologia è quello atteso; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni fino al raggiungimento dei tetti invalicabili di spesa.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste d'attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe di cui all'Allegato 3 della DGRM 1064/2014 aggiornate con la DGRM 5/2015, la D.G.R.M. n. 193/2015, la DGRM n. 1668/2019, fermo restando, per le prestazioni intermedie l'abbattimento tariffario del 20%, come previsto dalla D.G.R.M. n. 1299/2009. La struttura si impegna a mettere a disposizione, all'interno del tetto di spesa assegnato, un valore stimato di prestazioni intermedie pari a € 10.000,00.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con Asur/Area Vasta.

La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'Asur, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all'Asur entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo.

Rimane fermo il vincolo del numero di posti letto attivi per ogni tipologia riabilitativa.

Eventuali revisioni del Budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modificazioni di tariffe a valere per l'anno di riferimento.

L'eventuale adeguamento automatico dell'atto a nuove disposizioni regionali avverrà se specificatamente finanziate.

Per quanto riguarda i rimborsi forfetari di cui alla D.G.R.M. n. 731/07 per beni e

servizi relativi a prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva non inclusi nel tariffario, si confermano gli importi dei rimborsi rideterminati con D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014 nel seguente importo: € 15,68 a gg di degenza.

I rimborsi "forfetari" sono riferiti alla erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati: fornitura di farmaci, fornitura di presidi per l'incontinenza, esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, visite medico specialistiche, prestazioni di trasporto sanitario correlate, fornitura dei presidi protesici non personalizzati. Sono esclusi: la fornitura dei presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni anche ambulatoriali complesse e di altissima specialità.

La struttura erogatrice di prestazioni è comunque tenuta a produrre annualmente un resoconto sulle spese sostenute per tali servizi, restando inteso che l'accordo potrà essere rinegoziato in caso di sostanziale modifica dei volumi di spesa sostenuta. La corresponsione dei rimborsi forfetari avverrà con la medesima cadenza dei pagamenti delle rette di degenza, sulla base di una fatturazione separata nella quale sia possibile risalire all'ASL di residenza dell'utente. Per i pazienti residenti extra regione Marche le fatture di rimborso saranno inoltrate direttamente all'asl di residenza e seguiranno il medesimo iter della fatturazione della degenza.

#### **ART. 7** **Contabilizzazione**

Il Centro Riabilitativo si impegna ad inviare all'Area Vasta n. 1 contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
  - = cognome e nome
  - = data di nascita
  - = codice fiscale
  - = Comune di residenza
  - = numero tessera sanitaria
  - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
  - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
  - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con

quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del File C relativo all'attività di ricovero ed ambulatoriale mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file, qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n.1, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.1 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

#### **ART. 8**

##### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate, previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

#### **ART. 9**

##### **Eventi modificativi e cause di risoluzione**

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **ART. 10**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## **ART. 11** **Tutela della privacy**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

## **ART. 12** **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con Determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta 1 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora

sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.  
Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.  
Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.  
Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.  
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Fano li

*KOS CARE S.R.L*  
*Dott. Enrico Brizioli*

*AREA VASTA N.1*  
*Dr. Romeo Magnoni*

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN)

Tel./FAX: 0712911510-11-21/0712911500

e-mail/PEC: [asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it)

e

**LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

Tel./FAX:

e-mail/PEC:

Sito web:

L'ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dall' Istituto di Riabilitazione S. Stefano della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità

- previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
  - Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
  - Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
  - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
  - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
  - Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo

- quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
  - Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

### 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

### 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fano, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

**ACCORDO CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE S.R.L. -  
PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI, DOMICILIARI,  
EXTRAMURALI E DI GRUPPO SEDE OPERATIVA CENTRO DI  
RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA PESARO – ANNI 2019, 2020 E 2021**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 1 di Fano**, in persona del Dr. Romeo Magnoni, Direttore di Area Vasta n. 1, per la carica domiciliato presso la sede dell'Area Vasta 1 in Fano, via Ceccarini, 38,

**E**

**LA KOS CARE S.R.L. – CENTRO DI RIABILITAZIONE PER L'ETA' EVOLUTIVA** (successivamente denominato Centro di Riabilitazione) con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Enrico Brizioli che consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i. dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula del seguente piano di prestazioni riabilitative ex art. 26 da valere per gli anni 2019, 2020 e 2021

**PREMESSO**

- A) che con D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016, la Regione Marche, in considerazione della forte carenza di strutture riabilitative dedicate all'età evolutiva ed alla riabilitazione ambulatoriale complessa nell'Area Vasta 1, ed in particolare nel Distretto di Pesaro, al fine di assicurare una idonea copertura dei livelli Essenziali di Assistenza anche in questo territorio, nelle more di una puntuale ricognizione del fabbisogno su scala regionale, ha disposto di attribuire all'Istituto S. Stefano, quale struttura già titolare di accordo contrattuale con AV1, un Budget incrementale di € 60.000,00 per il periodo ottobre-dicembre 2016, finalizzato ad incrementare prestazioni per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva coinvolgendo anche, con accordi di collaborazione, strutture accreditate già operanti nel Distretto di Pesaro;
- B) che con nota acquisita al prot. n. 19097 del 06/03/2017, l'allora Istituto di Riabilitazione Santo Stefano ora Kos Care aveva individuato quale sito prevalentemente finalizzato al trattamento di pazienti con disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Pesaro, ubicato nel Comune di Pesaro in via IV Novembre, 1/7; accreditato con decreto n. 210/ACR del 14/05/2015 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale con assegnazione di classe n. 5, (codice NSIS 101313);
- C) successivamente con nota n. 550 del 10/12/2020 la Kos Care s.r.l. ha comunicato di svolgere, dal 2/10/2019, la propria attività di riabilitazione sul territorio dell'Area Vasta 1 – Distretto Pesaro tramite la struttura denominata “Centro di Riabilitazione per l'età evolutiva” di Pesaro, ubicata nel Comune di Pesaro in via Amilcare Ponchielli angolo Via Togliatti; seguito di autorizzazione al trasferimento-(Decreto n. 271 del 7/08/2018);
- D) che la suddetta struttura “Centro di Riabilitazione per l'età evolutiva”, ha ottenuto l'accreditamento con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 282 del 02/10/2019, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione e specialistiche mediche in regime ambulatoriale con assegnazione di classe n. 5, (Codice NSIS 101313)
- E) che con D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017, è stato approvato e recepito il “Progetto Riabilitativo Età Evolutiva”, finalizzato all'incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione che, ad integrazione della D.G.R.M. n. 1438/16, per il “S. Stefano Pesaro” ha previsto, un budget incrementale di € 180.510,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018;

- F) che con D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 la Regione Marche ha approvato e recepito lo schema di accordo – quadro tra la Regione Marche e l’Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021 che con riferimento al progetto riabilitativo Età Evolutiva di cui alla D.G.R. n. 1114/2017 prevede ulteriori sviluppi incrementali dell’offerta ampliando la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati;
- G) che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico – riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- H) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- I) che per l’esercizio dell’attività oggetto del presente accordo trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le suindicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui essa viene erogata, in particolare per la disciplina dell’attività di riabilitazione, l’accordo viene stipulato sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 a cui si fa espresso richiamo;
- J) che con DGRM n. 1264 del 5/08/2020 la Regione Marche ha approvato, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, lo schema di accordo –quadro temporaneo, dal 1/06/2020 al 31/12/2020 tra la Regione Marche e l’Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi già sanciti e condivisi dalle parti nell’accordo –quadro di cui alla DGR n. 1668/2019;
- K) che con determina DG Asur n. 442 del 30 luglio 2018 è stato approvato l’accordo tra l’AV1 e Kos Care s.r.l. – Sede operativa CAR Pesaro per l’erogazione di prestazioni per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell’età evolutiva per gli anni 2017-2018

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1

### Efficacia delle premesse

Le parti accettano ed approvano espressamente le premesse del presente accordo, che si devono intendere come parte integrante e sostanziale di esso.

## ART. 2

### Prestazioni oggetto dell’accordo

Il presente accordo ha effetto per il periodo 01/01/2019- 31/12/2021.

La Kos Care s.r.l., attraverso la propria struttura Centro di riabilitazione per l’età evolutiva di Pesaro, erogherà “assistenza riabilitativa specifica” di cui all’ex. art.26 della legge 833/78 e nelle forme:

- **AMBULATORIALE INDIVIDUALE ETA’ EVOLUTIVA**
- **AMBULATORIALE DI GRUPPO ETA’ EVOLUTIVA**
- **DOMICILIARE ETA’ EVOLUTIVA**
- **EXTRAMURALE ETA’ EVOLUTIVA**

in favore di pazienti residenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta 1, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni vengono liquidate da questa Area Vasta in regime di mobilità. Il Centro di riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le UU.SS.LL. di residenza dei medesimi, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Inoltre, l'Area Vasta n. 1, relativamente agli utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che, sulla base di un Progetto Riabilitativo Individuale, necessitano di un solo programma terapeutico riabilitativo erogato o direttamente dal medico specialista in riabilitazione o da un'unica tipologia di professionista della riabilitazione, con una presa in carico complessa, ma ridotta nel tempo, necessita di garantire le *prestazioni intermedie* ai sensi della D.G.R.M. n. 1627/2005 e D.G.R.M. n. 1299/2009.

### ART 3

#### Requisiti e modalità di accesso

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico complessa multidisciplinare (ex art. 26) e monodisciplinare (denominate prestazioni intermedie).

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 2, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02.03.2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle D.G.R.M. n° 1437/1999, n. 1524/2006, n. 1299/2009, n. 54/2010, n. 1799/2010, n. 1749/2011, n. 1233/2012, n. 1259/2013, n. 1064/2014, n. 1438/2016 e n. 1114 del 29/09/2017, n. 1668 del 30/12/2019 alle quali viene fatto espresso richiamo.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà l'accesso degli utenti previa:

- acquisizione di apposita prescrizione su ricettario del S.S.N. compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni;
- scheda di trattamento dalla quale risulterà, opportunamente controfirmata dalle parti, ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs 502/92.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta 1, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione nell'accettazione dei pazienti dovrà tener conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionali vigenti, nonché del protocollo operativo concordato con l'Area Vasta n. 1, che si allega al presente accordo, quale parte integrante e sostanziale (allegato "A").

Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per le vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a trenta giorni), al Distretto di residenza del minore e, se non coincidente, anche al Distretto dove incide la struttura per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente.

Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni sei mesi.

Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Distretto trimestralmente l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa.

Il Distretto sanitario, a sua volta, si impegnerà a inoltrare l'elenco alle equipe UMEE competenti per territorio e ai Centri di Riabilitazione dell'Area Vasta n. 1.

Il Centro di Riabilitazione dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata

convenzionata, in modo esclusivo. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 1 impartirà per una loro corretta applicazione.

In base alla rilevazione del fabbisogno epidemiologico dell'Area Vasta 1 il C.A.R., per la tipologia di utenti da prendere in carico dovrà tendere alle seguenti indicazioni:

<b>DIAGNOSI</b>	<b>% committenza</b>
Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica Disturbi generalizzati dello sviluppo	60
Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, etc.); Deficit sensoriali (uditivi e visivi in particolare); – Disturbi specifici dell'apprendimento; Disturbi dell'attenzione con iperattività; Disturbi del linguaggio; Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura; Disturbi emozionali ed affettivi; Disturbi somatiformi.	40

Con DGRM 1264/20, nell'allegato schema di accordo-quadro temporaneo, è stato dedicato uno specifico articolo in tema di tele-riabilitazione, nella consapevolezza che tale strumento può rappresentare un'opportunità terapeutica non solo in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale ma anche in un tempo ordinario auspicando che tale modalità di erogazione dei servizi riabilitativi continui ad essere utilizzata, laddove appropriata alla singola fattispecie ed efficace al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche successivamente alla fine dello stato emergenziale.

Pertanto le parti hanno concordato che per le prestazioni erogate in tele-riabilitazione si applichino le tariffe stabilite per le prestazioni ambulatoriali di cui alla DRGM 1668/2019 per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2020.

#### **ART. 4**

##### **Standard di qualità**

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nelle linee guida per la Riabilitazione del 07.05.98 e del 02.03.2011, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n° 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai MANUALI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO adottati dalla Regione Marche; i protocolli/procedure di Area Vasta di cui al precedente articolo in ottemperanza alla vigente normativa nazionale/regionale.

#### **ART. 5**

##### **Standard di personale**

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 e norme successive sono da intendersi come requisito minimo.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### **ART. 6**

##### **Documentazione e controlli**

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1489 del 25/11/2019 e s.m.i., e suoi decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Il Centro istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, questo ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga.

L'Area Vasta 1 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, individuato dall'Area Vasta n.1, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n. 1, entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'Area Vasta n.1. e due in rappresentanza del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

## **ART. 7**

### **Budget**

L'Area Vasta n.1, si rende disponibile a riconoscere per gli anni 2019, 2020 e 2021 al Centro di Riabilitazione una quota di prestazioni riabilitative per l'età evolutiva a carico del Servizio Sanitario Regionale, per gli importi annuali (tetti di spesa), comprensivi degli incrementi indicati nella Tab. n. 3 allegata alla DGRM n. 1668/2019, come di seguito indicati:

ANNO	TETTO 2018(DGR n. 1438/2016 + DGR n. 1114/2017	INCREMENTO ANNO 2019	INCREMENTO ANNO 2020	INCREMENTO ANNO 2021	TETTO COMPLESSIVO
2019	240.510,00	19.692,00			260.202,00
2020	240.510,00	19.692,00	29.538,00		289.740,00
2021	240.510,00	19.692,00	29.538,00	13.128,00	302.868,00

Al fine di monitorare il relativo fabbisogno assistenziale e supportare la programmazione, la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi modelli e servizi assistenziali, nonché per monitorare l'appropriatezza degli interventi, le risultanze degli incrementi di risorse per gli anni 2019-2020-2021 relativi alle prestazioni ambulatoriali dedicate all'età evolutiva verranno confermati previa specifica valutazione di appropriatezza effettuata da un apposito tavolo tecnico costituito dalla Regione Marche, dall'Asur e dagli Enti Gestori afferenti all'Aris.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste d'attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe di cui all'Allegato 3 della DGRM 1064/2014 aggiornate con la DGRM 5/2015, la D.G.R.M. n. 193/2015 e la DGRM n. 1264/2020, fermo restando, per le prestazioni intermedie l'abbattimento tariffario del 20%, come previsto dalla D.G.R.M. n. 1299/2009.

Il tetto di spesa e le tariffe saranno automaticamente adeguate qualora superino diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche.

Le prestazioni intermedie saranno autorizzate per un valore fino al 10% del budget assegnato alla struttura, compreso nel tetto stesso.

Con riferimento a quanto prevista in DGRM 1668/19, per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva, a parità di budget, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei vari setting riabilitativi. Gli stessi saranno seguiti dalle UMEE del territorio che procederanno ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico.

## ART. 8

### Contabilizzazione

Il Centro presenterà all'Area Vasta n.1 contabilità mensili distinte per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
  - = cognome e nome
  - = data di nascita
  - = codice fiscale
  - = Comune di residenza
  - = numero tessera sanitaria
  - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
  - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
  - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del File C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal File C, qualora contestati formalmente da parte

dell'Area Vasta n.1, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.1 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

#### **ART. 9**

##### **Flussi informativi**

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è impegnato alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta è costituito da:

- Distinta cartacea
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.gs 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta n.1.

#### **ART. 10**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

#### **ART. 11**

##### **Eventi modificativi e cause di risoluzione**

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **ART. 12**

##### **Tutela della privacy**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e

organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### ART. 13

#### Disposizioni transitorie e finali

Il presente atto ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2021 fermo restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016 ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito del presente atto. Saranno comunque riconosciute le prestazioni nel frattempo erogate, nelle more del rinnovo contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n.1 secondo le procedure previste dalla Legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.1 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello Asur, regionale e nazionale.

Fano, li

*KOS CARE S.R.L*  
*Dott. Enrico Brizioli*

*AREA VASTA N.1*  
*Dr. Romeo Magnoni*

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

Tra

**L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN)

Tel./FAX: 0712911510-11-21/0712911500

e-mail/PEC: [asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it)

e

**LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

Tel./FAX:

e-mail/PEC:

Sito web:

L'ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dal Centro di Riabilitazione per l'Età Evolutiva della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- L'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione,

questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è

l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## **3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
  - Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.
-

#### 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

#### 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fano, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

**PROTOCOLLO OPERATIVO tra Strutture  
KOS Care e SERVIZIO UMEE ASUR AREA VASTA 1**

**Collaborazione sui casi clinici in età evolutiva afferenti  
All'UMEE Area Vasta 1 e strutture KOS Care**

**1. Finalità**

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che :

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE dell'ASUR Area Vasta 1 e Strutture KOS Care;
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata;
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali;
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

**2. Destinatari dell'accordo**

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico *complessa* multidisciplinare (ex art. 26) e *monodisciplinare (denominate prestazioni intermedie)*.

**3. Normativa di riferimento**

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003).

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra la scuola e gli enti sono disciplinati dall'Accordo di programma per l'inclusione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di PESARO - URBINO (accordo AA. SS. 2015/16 - 2019/2020 firmatari : MIUR Ufficio VI **Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino, Ambiti Territoriali Sociali 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta1, Centro Territoriale di Supporto Provincia di Pesaro e Urbino**) in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

#### 4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che burocratica amministrativa) è demandata alla struttura accreditata convenzionata che curerà l'accesso (allegato 1-3) degli utenti previa acquisizione dell'apposita prescrizione compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta o Medico specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale.

*Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al Distretto di Residenza del minore e, se non coincidente, anche al Distretto dove incide la struttura e per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta.*

Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.

Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Distretto trimestralmente l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa.

Il Distretto sanitario, a sua volta, si impegnerà a inoltrare l'elenco alle équipe UMEE competenti per territorio e ai Centri di Riabilitazione dell'Area Vasta n.1.

LA Struttura KOS Care dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

#### 5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. La presa in carico del minore disabile presso il C.A.R. KOS Care prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo *clinico, anamnestico e terapeutico* da inviare al servizio UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.

2. I minori (in carico alla KOS Care) per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti dal centro di riabilitazione anche per tutte le procedure previste per legge (DF, PEI, etc.).

Gli operatori del C.A.R. KOS Care concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date dei PEI/incontri.

3. L'assistente sociale del Servizio UMEE di residenza del minore funge da collegamento tra il servizio UMEE e il C.A.R. KOS Care e se necessario sarà coinvolta per avviare l'eventuale richiesta dell'assistente comunale domiciliare.

4. La **dimissione** che avviene "non per conclusione" della presa in carico dal C.A.R. KOS Care ed il successivo passaggio al Servizio UMEE competente per territorio, e viceversa, è di tipo *protetto*. Prevede:

- a. un primo incontro con operatori di entrambi i servizi nel quale vengono illustrate le motivazioni della dimissione, prospettandone tempi e modalità;
- b. un secondo incontro da effettuarsi alla compresenza di un operatore UMEE in sede di PEI in cui si condivide la dimissione con la famiglia e gli operatori della scuola per l'effettivo passaggio con la relativa presa in carico da parte del Servizio UMEE di competenza, o viceversa.
- c. il percorso riabilitativo, qualora non concluso, seguirà le procedure dei regolamenti dei rispettivi servizi.

### **Accordo di committenza**

Il C.A.R. si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio convenzionato "KOS Care", e viceversa.

Nel piano di trattamento deve essere indicato se la presa in carico complessa sarà multidisciplinare o monoprofessionale. Per quanto concerne il numero di sedute annue e per le priorità di accesso in lista di attesa fa fede il percorso già in atto in AV1 e descritto nel regolamento per la presa in carico logopedica e neuropsicomotoria (allegati 2 e 4 del protocollo).

Per tutti i casi che richiedono anche un trattamento neuromotorio, fa fede il progetto riabilitativo nel quale si indica il numero di sedute settimanali (con un tetto non superiore a 100 sedute annue), che va rinnovato comunque ogni volta che viene richiesta una ortesi o un ausilio (DG 269/2015).



Per questi casi è necessario che la documentazione venga inviata anche al vaglio del Servizio di Riabilitazione di residenza del minore.

**In base alla rilevazione del fabbisogno epidemiologico dell'Area Vasta 1 si forniscono le seguenti indicazioni di committenza a cui tendere per la tipologia di utenti da prendere in carico:**

DIAGNOSI	% committenza
Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica Disturbi generalizzati dello sviluppo	60
Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, etc) Deficit sensoriali (uditivi e visivi in particolare) Disturbi specifici dell'apprendimento Disturbi dell'attenzione con iperattività Disturbi del linguaggio Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura Disturbi emozionali ed affettivi Disturbi somatiformi	40

Relativamente agli utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che, sulla base di un Progetto Riabilitativo Individuale, necessitano di un solo programma terapeutico riabilitativo erogato o direttamente dal medico specialista in riabilitazione o da un'unica tipologia di professionista della riabilitazione, con una presa in carico complessa, ma ridotta nel tempo, si ritiene debbano essere previste le cosiddette *prestazioni intermedie* ai sensi della DGRM 1627/2005 e DGRM 1299/09. Tali prestazioni prevedono un abbattimento delle tariffe del 20%, così da aumentare la presa in carico dei pazienti complessi o di pazienti in lista d'attesa. Ne saranno autorizzate di norma per un valore fino al 10% del budget assegnato alla struttura, ricompreso nel tetto stesso.

E' escluso il trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Oberdan, 2-60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n. 1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini, 38 - Fano



Di norma, a cadenza annuale, le équipe dei due servizi (pubblico e privato accreditato convenzionato), si incontrano per confrontarsi sull'applicazione del presente accordo.

Al fine di uniformare il percorso di presa in carico ed individuare i medesimi strumenti di valutazione multidimensionali, in allegato, è stata predisposta la modulistica che verrà utilizzata dai servizi coinvolti.

Il Direttore Sanitario  
KOS Care

Il Direttore di Distretto di Pesaro  
Dr.ssa Lorena Mombelli

Il Direttore di Distretto di Urbino  
Dr. Romeo Magnoni

Il Direttore del Distretto di Fano  
Dr. Giovanni Guidi

Il Responsabile UOS Governo dei tempi di attesa  
e percorsi organizzativi di continuità  
Dr.ssa Elisabetta Esposto

Dirigente Professioni Sanitarie Area riabilitativa  
Dott.ssa Giovanna Diotallevi



10/10/10

**A seguire gli allegati da utilizzare nella presa in carico riabilitativa logopedica e neuropsicomotoria con relativa intensità di cura**



ALLEGATO 1

**Scheda di Accesso al Servizio di Logopedia**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ in via: \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Data richiesta: \_\_\_\_\_

Distretto / U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di: \_\_\_\_\_

Items	Punteggio
<b>Età del minore</b> <input type="checkbox"/> 0 - 3 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> 4 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/> 6 - 8 anni <input type="checkbox"/> 8 - 10 anni <input type="checkbox"/> età uguale e maggiore di 10 anni	<input type="checkbox"/> 2 punti <input type="checkbox"/> 6 punti <input type="checkbox"/> 8 punti <input type="checkbox"/> 9 punti <input type="checkbox"/> 3 punti <input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 0 punti
<b>Diagnosi clinica</b> <input type="checkbox"/> sordità infantile > 65 db bilaterale <input type="checkbox"/> PCI <input type="checkbox"/> palatoschisi/ disfagia pediatrica <input type="checkbox"/> disturbo misto del linguaggio/disprassia <input type="checkbox"/> disturbo specifico di produzione <input type="checkbox"/> sindrome genetica con ritardo evolutivo lieve/autismo <input type="checkbox"/> sindrome genetica con ritardo evolutivo globale/autismo <input type="checkbox"/> disturbo articolatorio semplice/balbuzie <input type="checkbox"/> deglutizione atipica <input type="checkbox"/> disfonia infantile <input type="checkbox"/> DSA	<input type="checkbox"/> 14 punti <input type="checkbox"/> 13 punti <input type="checkbox"/> 12 punti <input type="checkbox"/> 8 punti <input type="checkbox"/> 7 punti <input type="checkbox"/> 6 punti  <input type="checkbox"/> 5 punti  <input type="checkbox"/> 3 punto <input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 1 punto
<b>Certificazione handicap ai sensi della L. 104/92:</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 0 punti
<b>Tempo permanenza in lista d'attesa</b>	<input type="checkbox"/> 1 punto (per ogni anno)
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	

Data \_\_\_\_\_

Firma Operatore \_\_\_\_\_



ALLEGATO 2

**Scheda Intensità di cure Riabilitazione Logopedica**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ In via: \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Data richiesta: \_\_\_\_\_

Distretto / U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di: \_\_\_\_\_

L'intensità di cure verrà stabilita attraverso l'attribuzione dei punti previsti nella scheda d'accesso, e si adeguerà in base alla quantità di trattamenti erogati. I trattamenti riabilitativi con presa in carico diretta non potranno protrarsi oltre il 8 anno di età/ ingresso 3 classe della Scuola Primaria. Fatto salvo il progetto riabilitativo individuale

Le sedute settimanali erogate saranno al massimo 2, la cui durata non supererà i 45 minuti (60 minuti per professionisti). Per le sordità neurosensoriali bilaterali profonde non sono previsti limiti di sedute, né settimanali né annue, ma farà fede il progetto riabilitativo.

Punti	Cicli annui
Da 24 a 14	MAX 50 sedute annue fino a 6 anni
Da 13 a 10	MAX 40 sedute annue
Da 9 a 5	MAX 20 sedute annue
Da 4 a 0	MAX 10 sedute annue

**Note:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Firma Operatore per Servizio  
\_\_\_\_\_



ALLEGATO 3

**Scheda di Accesso al Servizio di Neuropsicomotricità**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ In via: \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Data richiesta: \_\_\_\_\_  
Distretto / U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di: \_\_\_\_\_

Items	Punteggio
<b>Età del minore</b> <input type="checkbox"/> 0 - 3 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> 4 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/> 6 - 8 anni <input type="checkbox"/> età uguale e maggiore di 8 anni	<input type="checkbox"/> 12 punti <input type="checkbox"/> 10 punti <input type="checkbox"/> 6 punti <input type="checkbox"/> 4 punti <input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 0 punto
<b>Diagnosi clinica</b> <input type="checkbox"/> Disturbo di regolazione <input type="checkbox"/> Ritardo psicomotorio <input type="checkbox"/> disprassia <input type="checkbox"/> disturbo di comunicazione <input type="checkbox"/> sindrome genetica con ritardo evolutivo lieve <input type="checkbox"/> sindrome genetica con ritardo evolutivo globale <input type="checkbox"/> patologie neuromotorie <input type="checkbox"/> difficoltà grafo motorie	<input type="checkbox"/> 10 punti <input type="checkbox"/> 9 punti <input type="checkbox"/> 8 punti <input type="checkbox"/> 7 punti <input type="checkbox"/> 6 punti <input type="checkbox"/> 5 punti <input type="checkbox"/> 3 punto <input type="checkbox"/> 1 punto
<b>Certificazione handicap ai sensi della L. 104/92:</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> 1 punto <input type="checkbox"/> 0 punti
<b>Tempo di permanenza in lista d'attesa</b>	<input type="checkbox"/> 1 punto ( per ogni anno)
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	

Note:

Data, \_\_\_\_\_

Firma Operatore per Servizio  
\_\_\_\_\_



ALLEGATO 4

**Scheda Intensità di cure Riabilitazione Neuropsicomotricità**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in via: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Data richiesta: \_\_\_\_\_

Distretto / U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione di: \_\_\_\_\_

L'intensità di cure verrà stabilita attraverso l'attribuzione dei punteggi previsti nella scheda d'accesso. I trattamenti riabilitativi con presa in carico diretta non potranno protrarsi oltre il 6° anno di età/ ingresso 1° classe della Scuola Primaria. Fatto salvo il progetto riabilitativo individuale

Le sedute settimanali erogate saranno al massimo 2, la cui durata non supererà i 45 minuti (60 minuti per professionista).

Punti	Cicli annui
Da 21 a 16	MAX 50 sedute annue
Da 15 a 11	MAX 40 sedute annue
Da 10 a 5	MAX 20 sedute annue
Da 4 a 0	MAX 10 sedute annue

**Note:**

---

---

Data, \_\_\_\_\_

Firma Operatore per Servizio

---



ALLEGATO 5

**DOMANDA DI INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA PER IL TRATTAMENTO LOGOPEDICO  
E/O NEUROPSICOMOTORIO**

Il/la sottoscritto/a genitore /tutore \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

CHIEDE

di inserire il nominativo del minore nella

**Lista di Attesa per l'Accesso al Servizio di Logopedia e/o neuropsicomotorio**

DICHIARA

altresì di conoscere e di accettare la normativa relativa alla Modalità di accesso alla Lista di Attesa, qui di seguito riportata:

**Art. 8 Modalità di fuoriuscita dalla Lista di Attesa.**

La terapia diretta sarà effettuata sino agli 8 anni di età e/o ingresso 3<sup>^</sup> classe Primaria per l'intervento Logopedico e sino ai 6 anni di età e/o ingresso 1<sup>^</sup> classe Primaria per l'intervento Neuropsicomotorio, salvo casi particolari valutati dall'equipe. Oltre tali fasce d'età sarà garantita la presa in carico indiretta.

Data,

Firma

\_\_\_\_\_



**MODULO INFORMAZIONE E CONSENSO  
A PRESA IN CARICO RIABILITATIVA**

Io Sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di:

Diretto interessato     Familiare     Tutore Legale     Amministratore di Sostegno

Io Sottoscritta \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di:

Diretto interessato     Familiare     Tutore Legale     Amministratore di Sostegno

del/la Sig./Sig.ra/Minore \_\_\_\_\_

dichiaro di essere stato/a esaurientemente informato dal \_\_\_\_\_

*Cognome e Nome con Titolo/Funzione*

che a causa delle condizioni patologiche in atto e/o delle disabilità presenti, si rende opportuno avviare un percorso valutativo necessario per definire le funzioni compromesse e contestualmente procedere al trattamento riabilitativo che è descritto nella proposta di "Progetto Riabilitativo Individuale" formulata in sede di UVAD (Unità Valutativa di Accertamento Diagnostico) e riportata nel Diario Clinico della Cartella Clinica personale. In seguito, tale proposta verrà revisionata dall'Equipe Riabilitativa che elaborerà il Progetto Riabilitativo Individuale.

**Dichiara che la Proposta del "Progetto Riabilitativo Individuale", formulata in sede UVAD/Equipe Riabilitativa, nonché le attività terapeutiche in esso contenute che sono sotto riportate e che riguardano l'intero processo di Presa in Carico Riabilitativa (obiettivi, frequenza, figure professionali coinvolte, durata del progetto), sono state spiegate in modo dettagliato ed approfondito tramite colloquio personale fino alla completa ed esaustiva comprensione.**

Valutazioni proposte:

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fisiatrica            | <input type="checkbox"/> Psicologica   | <input type="checkbox"/> Neuropsicomotoria  | <input type="checkbox"/> Occupazionale |
| <input type="checkbox"/> Neurologica           | <input type="checkbox"/> Fisioterapica | <input type="checkbox"/> Assistente Sociale |  |
| <input type="checkbox"/> Neuropsichiatria Inf. | <input type="checkbox"/> Ortottica     | <input type="checkbox"/> Logopedica         |  |
| <input type="checkbox"/> Altra _____           |  |   |  |

**Obiettivi del trattamento:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Numero di sedute e frequenza del trattamento (specificare la frequenza d'intervento per ciascuna figura professionale):**



<p><b>Tipologia del trattamento:</b></p> <p>Multidisciplinare: <input type="checkbox"/> <i>Ambulatoriale individuale</i> <input type="checkbox"/> <i>Ambulatoriale di gruppo</i> <input type="checkbox"/> <i>Domiciliare</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Extramurale</i> <input type="checkbox"/> <i>Intermedio</i></p>
--

Altre informazioni sono state rese in modo accurato, riguardanti: l'attesa necessaria per effettuare un primo incontro con l'Equipe, utile per redigere il "Progetto Riabilitativo Individuale", le condizioni di accesso e frequenza al trattamento, la possibilità di revocare in qualsiasi momento il presente Consenso (assumendo la responsabilità degli eventi conseguenti e liberandone, contestualmente, la Struttura), le modalità di dimissione e le possibili conseguenze, il tutto in assenza di complicità che determinerebbero variazioni significative.

<p><b>SEZIONE RISERVATA AL CONSENSO PER MINORE</b></p> <p>Noi Sottoscritti: (in qualità di madre) _____ e (in qualità di padre) _____ dichiariamo di non essere decaduti dalla potestà parentale e di non essere sottoposti, da parte dell'Autorità Giudiziaria, a procedimenti limitativi sul Minore e di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sullo stato di salute del/la Minore</li><li>- sul tipo di intervento riabilitativo proposto</li><li>- sui benefici, le complicità, i rischi, gli esiti (anche tardivi) ed i postumi ad essa associati</li><li>- sulle conseguenze della mancata esecuzione dell'intervento proposto e sulle eventuali alternative terapeutiche.</li></ul> <p>Dichiariamo inoltre di essere stati informati della possibilità di revocare in qualsiasi momento il presente Consenso, assumendoci la responsabilità degli eventi conseguenti e liberandone, contestualmente, la struttura.</p>
--

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

**SI ACCONSENTE AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO CHE È STATO PROPOSTO**

DATA \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_  
*(in caso di Minore, firma del secondo genitore)*

*Firma dell'Operatore che ha fornito le informazioni*

\_\_\_\_\_

IL PRESENTE MODULO È DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DELLA CARTELLA CLINICA N° \_\_\_\_\_



**ACCORDO CONTRATTUALE**

**Per l'affidamento alla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Centro "E. Bignamini " di Fano** del Piano delle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione ex art. art 26 legge n. 833/78 per gli anni 2019, 2020 e 2021

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 1 di Fano** in persona del Direttore Dr. Romeo Magnoni, per la carica domiciliato presso la sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

**E**

**Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Centro "E. Bignamini " di Fano,** in persona del Direttore di Area Centro Dott. Fabio Carlotti, nato a Pontremoli (MS) il 04/02/1969, delegato dal Direttore Generale con atto prot. n. 219/2020/SG/RR del 01/02/2020 e domiciliato per la sua carica in Falconara (AN) via Matteotti n. 56, per la stipula del seguente piano delle prestazioni da valere per gli anni 2019, 2020 e 2021

Premesso:

- Che la Fondazione Don Gnocchi Onlus è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 con la struttura "Centro E. Bignamini " ubicata in Fano, via del Ponte n. 68, istituzionalmente accreditato con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.288 del 19.12.2003 per prestazioni di recupero e di rieducazione funzionale e di riabilitazione in regime ambulatoriale ex art 26 legge n. 833/76, regolarmente rinnovato e da ultimo con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 366 del 18/12/2018, Codice struttura 110109;
- che con D.G.R.M. n. 1438 del 23/11/2016 ad oggetto: "Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018", la Regione Marche, in considerazione della forte carenza di strutture riabilitative dedicate all'età evolutiva ed alla riabilitazione ambulatoriale complessa nell'Area Vasta 1, ed in particolare nel Distretto di Pesaro, al fine di assicurare una idonea copertura dei livelli Essenziali di Assistenza anche in questo territorio, nelle more di una puntuale ricognizione del fabbisogno su scala regionale,

ha disposto di attribuire alla Fondazione Don Gnocchi, quale struttura firmataria dell'Accordo, già titolare di accordo contrattuale con AV1, un Budget incrementale di € 20.000,00 per il periodo ottobre-dicembre 2016; tale budget è finalizzato ad incrementare prestazioni per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva coinvolgendo anche, con accordi di collaborazione, strutture accreditate già operanti nel Distretto di Pesaro;

- che con D.G.R.M. n. 1114 del 29/09/2017, è stato approvato e recepito il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva", finalizzato all'incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione che, ad integrazione della D.G.R.M. n. 1438/16, per la Fondazione Don Gnocchi di Fano ha previsto un budget incrementale di € 62.358,00 rispettivamente per gli anni 2017 e 2018;

- che con D.G.R.M. n. 1668 del 30/12/2019 la Regione Marche ha approvato e recepito lo schema di accordo – quadro tra la Regione Marche e l'Ariris Marche per gli anni 2019-2020-2021 che, con riferimento al progetto riabilitativo Età Evolutiva di cui alla D.G.R. n. 1114/2017, prevede ulteriori sviluppi incrementali dell'offerta ampliando la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati;

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie ambulatoriali di riabilitazione ex art 26 per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

- che per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale ex art 26 individuali, di gruppo e domiciliare della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni previste dalla DGRM n. 1064 del 22/09/2014 e DGRM n. 1438 del 23/11/2016, DGRM n. 1114 del 29/09/2017, DGRM n. 1668 del 30/12/2019;

- che con DGRM n. 1264 del 5/08/2020 la Regione Marche ha approvato, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo schema di accordo –

quadro temporaneo, dal 1/06/2020 al 31/12/2020 tra la Regione Marche e l'Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi già sanciti e condivisi dalle parti nell'accordo –quadro di cui alla DGR n. 1668/2019;

- che con determina DG Asur n. 442 del 30 luglio 2018 è stato approvato l'accordo tra l'AV1 e Fondazione Don Gnocchi di Fano per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per gli anni 2017-2018

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1**

#### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il presente accordo ha effetto per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi, attraverso la propria struttura Centro E. Bignamini di Fano, si impegna ad erogare prestazioni ambulatoriali di riabilitazione ex art 26 individuali, di gruppo e domiciliare nel rispetto della normativa regionale e nazionale richiamata nel presente accordo, in particolare con riferimento alla DGRM n. 1064 del 22/09/2014 e DGRM n. 1438 del 23/11/2016, DGRM n. 1668 del 30/12/2019 e DGRM n. 1264 del 5/08/2020.

Relativamente alla tipologia di prestazioni, si precisa che trattasi di prestazioni di riabilitazione ambulatoriale ex art 26 individuali, di gruppo e domiciliare in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 e di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta 1 in regime di mobilità sanitaria attiva, a favore di:

- maggiorenni affetti da disabilità che richiede un trattamento riabilitativo complesso,
- minori di età affetti da infermità tali da essere, se non curati, dei potenziali invalidi civili alla maggiore età.

Il Centro Bignamini erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute al Centro Bignamini dalla ASL di residenza del paziente alle stesse tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

## **ART. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro Bignamini che curerà l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alla DGRM n. 1223/2012, la D.G.R.M. n. 1064 del 22/09/2014, la D.G.R.M. n. 5/2015, la D.G.R.M. n. 193/2015, la DGRM n. 1264/2020 nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);

Per le attività di cui sopra, il Centro Bignamini osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 1 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro prima della fatturazione della prestazione.

## **ART. 3**

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanti di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Centro Bignamini trasmetterà, alla stipula del presente accordo all'Area Vasta n. 1 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica ed attività, e comunque invierà, una volta l'anno, un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

#### **ART. 4**

##### **Documentazione e Controlli sull'appropriatezza**

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1489 del 25/11/2019 e s.m.i., e suoi decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'Area Vasta n. 1 si riserva comunque di effettuare presso il Centro Bignamini, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 5**

##### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta n.1, si rende disponibile a riconoscere al Centro Bignamini per gli anni 2019, 2020 e 2021 una quota di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 a carico del Servizio Sanitario Regionale per gli importi omnicomprensivi ed insuperabili annuali (tetti di spesa) integrati con gli incrementi previsti dalla DGRM n. 1438/2016, dalla DGRM n. 1114/2017 e dalla DGRM n. 1668/2019 per il trattamento di disabilità neuropsichiatriche cognitive e sensoriali dell'età evolutiva, come di seguito indicati:

ANNO	TETTO 2018(DGR n. 1438/2016 + DGR n. 1114/2017	INCREMENTO ANNO 2019	INCREMENTO ANNO 2020	INCREMENTO ANNO 2021	TETTO COMPLESSIVO
2019	493.550,00	19.692,00			513.242,00
2020	493.550,00	19.692,00	32.820,00		546.062
2021	493.550,00	19.692,00	32.820,00	9.846,00	555.908,00

Al fine di monitorare il relativo fabbisogno assistenziale e supportare la programmazione, la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi

modelli e servizi assistenziali, nonché per monitorare l'appropriatezza degli interventi, le risultanze degli incrementi di risorse per gli anni 2019-2020-2021 relativi alle prestazioni ambulatoriali dedicate all'età evolutiva verranno confermati previa specifica valutazione di appropriatezza effettuata da un apposito tavolo tecnico costituito dalla Regione Marche, dall'Asur e dagli Enti Gestori afferenti all'Aris.

E' fatta salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

Il Centro Bignamini si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste d'attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati, con le tariffe di cui all'Allegato 3 della DGRM 1064/2014 aggiornate con la DGRM 5/2015, la D.G.R.M. n. 193/2015 e la DGRM n. 1264/2020, Il tetto di spesa e le tariffe saranno automaticamente adeguate qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Il numero delle prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le articolazioni territoriali della ASUR Marche.

## **ART. 6**

### **Contabilizzazione**

Il Centro Bignamini si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 1 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- ~~a) dalla fattura elettronica ai sensi della L.24 dicembre 2007 n.244 all'art.1, commi da 209 a 214 smi e D.M. 3 aprile 2013 n.55;~~

- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telegrafica;
- d) dalle copie di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario (da parte del Direttore del Distretto di Fano) entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5) sempre se il Centro Bignamini avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento, decoreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 a favore del Centro Bignamini entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

## **ART. 7**

### **Flussi informativi**

Il debito formativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file C) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003, da inviarsi mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai

competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Centro Bignamini è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria,
- il Centro Bignamini raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica. E' altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

## **ART. 8**

### **Eventi modificativi e cause di risoluzione**

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare. ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 1.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

## **ART. 9**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso,

l'Area Vasta n. 1 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

## **ART. 10**

### **Tutela della privacy**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

## **ART. 11**

---

### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega i suoi effetti dal 1/1/2019 al 31/12/2021, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. n. 21/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 1 secondo le procedure previste dalla legge. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico dello studio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello nazionale, regionale e Asur.

Fano, li

**Per Asur Marche**  
**Il Direttore Dell'Area Vasta 1**  
**Dr. Romeo Magnoni**

**Fondazione Don Gnocchi Onlus**  
**Il Delegato**  
**Dr Fabio Carlotti**

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

Tra

L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN)

Tel./FAX: 0712911510-11-21/0712911500

e-mail/PEC: asur@emarche.it

e

LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: via del Ponte n. 68, Fano (Pu)

Tel./FAX:

e-mail/PEC:

Sito web:

L'ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

L'attività di prestazioni, effettuata dal CENTRO E. BIGNAMINI DI FANO (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

---

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

#### ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

#### AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

---

Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è

responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

#### COMUNICAZIONI AL TITOLARE

Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;

Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;

Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

#### NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di

---

altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

#### DIVIETI

Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

#### VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento. Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fano, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]

---

**ACCORDO CONTRATTUALE TEMPORANEO TRA ASUR MARCHE  
AREA VASTA N. 1 DI FANO E ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.  
STEFANO DI MACERATA FELTRIA**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 1 DI FANO**, in persona del Dr. Romeo Magnoni, Direttore dell'Area Vasta n. 1, per la carica domiciliato presso la sede dell'Area Vasta n. 1 in Fano, via Ceccarini, 38, allo scopo delegato dal Direttore Generale ASUR Dott.ssa Nadia Storti con atto prot. n.

**E**

**“ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO della KOS CARE S.R.L.** (di seguito anche “struttura privata”) con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Enrico Brizioli, nato a Macerata il 18/11/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale della società

**PREMESSO CHE**

- a. l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- b. con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni con L. 05.03.2020, n. 13, sono state emanate una serie di misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica, tra le quali è previsto che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- c. il DPCM del 8.3.2020 include, all'art. 1, la Provincia di Pesaro – Urbino tra le province destinate a misure urgenti di contenimento del contagio. Successivamente, con il DPCM del 9.3.2020, queste misure sono state estese a tutto il territorio nazionale. Infine, con il DPCM del 11.3.2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- d. in questa situazione di straordinaria necessità e urgenza la Regione Marche, in accordo con i Direttori Generali degli Enti SSR e con il supporto del GORES, ha provveduto ad una rimodulazione dell'assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici in logica di coorte, come approvato con DGR 272/2020;
- e. con DGR 320/2020, è stato nuovamente aggiornato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ampliando l'offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle strutture pubbliche del SSR;
- f. con DGR n. 346/2020 si è preso atto delle disponibilità delle Case di Cure aderenti all'AIOP ad accogliere pazienti COVID-19 negativi, attualmente

- ricoverati nelle strutture pubbliche, che appartengono a specifiche categorie cliniche (post chirurgici stabilizzati, ricoverati in medicina interna o in lungodegenza, etc.);
- g. con DGR n. 522 del 05.05.2020 è stata revocata la DGR n. 346 del 16.03.2020 ed è stato stipulato un nuovo accordo integrativo della DGR n. 978 del 05.08.2019 relativamente alle strutture private accreditate aderenti AIOP;
  - h. stante la situazione evolutiva di pandemia da Coronavirus, si è reso inoltre necessario chiedere al privato accreditato regionale la disponibilità ad accogliere pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica in modo da poter ridurre il sovraffollamento delle strutture pubbliche;
  - i. con DGRM. n. 387 del 27.3.2020 è stato adottato “l’Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa dell’emergenza COVID-19 - Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
  - j. come previsto dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, con L. n. 27 del 24.04.2020, all’art. 3, comma 2, le Regioni “*in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo*”;
  - k. la stessa DGRM n. 387/2020 stabilisce che “*le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell’epidemia da COVID-19 sul territorio regionale e che, pertanto, hanno validità temporanea, fino alla risoluzione delle criticità*”;
  - l. con Determina del Direttore di Area Vasta n. 417 del 16/04/2020 in attuazione della D.G.R.M. n. 387 del 27/03/2020 è stato adottato l’Accordo temporaneo tra Asur Marche – AV1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi – Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l. per prestazioni di ricovero di pazienti COVID – 19 positivi, in fase post-critica stabilizzata;
  - m. con DGR n. 704 del 15.06.2020, la Regione Marche ha adottato l’accordo tra la Regione Marche, l’Asur Marche e l’Aris Marche, relativamente alle strutture denominate “*Santo Stefano – Villa Fastiggi*” di Pesaro e “*Residenza Valdaso*” di Campofilone, contenuto nell’allegato “A” della deliberazione, con il quale si è inteso garantire al paziente Covid-19, anche se non più positivo, una tempestiva ripresa della propria autonomia personale attraverso uno specifico percorso di riabilitazione multidisciplinare (motorio, respiratorio, neurologico), al fine di migliorarne la qualità della vita, anche in previsione del rientro al domicilio;
  - n. con la DGR n. 704/2020 si è stabilito che in presenza di una progressiva diminuzione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, le strutture sanitarie potranno fornire ai pazienti le prestazioni riabilitative extra ospedaliere per le quali risultano autorizzate ed accreditate e che sono state individuate, da un punto di vista medico ed in relazione ad ogni singolo caso,

- più appropriate, garantendo nuclei assistenziali autonomi e compartimentati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria da Coronavirus;
- o. con DGRM n. 1467 del 18 novembre 2020, al fine di supportare il sistema sanitario regionale nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 a seguito dell'aumento dei casi positivi e dei decessi riscontrati, la Regione Marche ha approvato lo schema di accordo-quadro temporaneo tra Regione Marche, Aris Marche ed Asur Marche, relativo alle strutture extra-ospedaliere, che hanno comunicato la disponibilità di P.L. per pazienti Covid a media/bassa intensità assistenziale.
  - p. Il Gruppo Kos Care ha reso disponibile, tra le altre, la struttura Istituto Santo Stefano di Macerata Feltria con n. 30 p.l. Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (media intensità riabilitativa post-acuta, tariffa RD1.1 DGR 1668/2019, euro 271,39) e n. 10 UCP/UGIR (RD1.4 DGR 1668/2019, euro 292,94).
  - q. la D.G.R. n. 1467 del 18/11/2020, ha specificato che le attività previste trovano copertura a valere sul budget complessivo di cui alla DGRM 1668/2019, con possibilità di compensazione con le altre strutture afferenti al Gruppo Kos, anche di diverso livello assistenziale, come già previsto dalla citata delibera DGR. Inoltre, al fine di liberare P.L. delle rianimazioni ospedaliere pubbliche, nel rispetto delle tariffe vigenti e nell'ambito del budget assegnato, si è dato atto della disponibilità del gruppo Kos Care s.r.l. ad accogliere presso la struttura Istituto S. Stefano di Macerata Feltria, pazienti in stato di coma oltre al numero di quelli già autorizzati per tale tipologia, sia a liberare e ad attrezzare, nell'arco di alcuni giorni, ulteriori 30 posti letto di riabilitazione intensiva extra ospedaliera;
  - r. lo stesso accordo approvato con Delibera di Giunta 1467/2020 ha inoltre stabilito che la regione, in relazione alla sospensione delle attività ordinarie, in funzione dell'andamento dell'Emergenza Covid, riconosce alle strutture private accreditate firmatarie, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino ad un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui alla DGR 1668/2019 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale
  - s. la struttura denominata "Istituto di Riabilitazione S. Stefano" è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1 – Distretto di Urbino, in Via Penserini n. 9, comune di Macerata Feltria;
  - t. la struttura "Istituto di Riabilitazione S. Stefano" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 40 posti letto e in regime ambulatoriale (CAR), rinnovato con Decreto del Dirigente P.F. "Accreditamenti" n. 272/ACR del 29/09/2017;

- u. la Kos Care con nota prot. n. 518 del 24/11/2020 si è resa disponibile ad avviare la struttura di Macerata Feltria destinata a pazienti Covid positivi di bassa/media intensità assistenziale.
- v. le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie riabilitative extra ospedaliere di cui all'art. 26 legge 833/78 per conto del SSN;
- w. per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le sopra indicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui essa viene erogata;

**Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1**

#### **Efficacia delle premesse**

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente accordo.

### **ART. 2**

#### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

La struttura "Istituto di Riabilitazione S. Stefano" di Macerata Feltria, attraverso la propria struttura, si rende disponibile ad accogliere i pazienti Covid 19 positivi a bassa/media intensità assistenziale, secondo il numero e la tipologia dei posti letto messi a disposizione in base alle autorizzazioni ed agli accreditamenti di cui è destinataria:

- n. 30 p.l. Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera (media intensità riabilitativa post-acuta, tariffa RD 1.1 DGR 1668/2019, euro 271,39)
- e n. 10 UCP/UGIR (RD 1.4 DGR 1668/2019, euro 292,94).

Tutti i posti letto sopra indicati dovranno essere attivati progressivamente, previa dimissione degli attuali assistiti.

La struttura si obbliga a mantenere le disponibilità di posti letto sopra indicate, riservandosi altresì di valutare eventuali ulteriori riorganizzazioni interne, qualora le esigenze assistenziali del territorio marchigiano lo richiedessero, sempre nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e della normativa vigente in materia di igiene e salute pubblica.

### **ART. 3**

#### **Modalità di accesso**

Le richieste di ricovero nei confronti della struttura potranno pervenire da tutti gli Enti del Sistema regionale secondo le procedure definite con la DGRM n. 272/2020 in relazione alle diverse esigenze assistenziali e di cura che si dovessero manifestare per tutta la durata dello stato emergenziale, secondo le procedure già

previste a livello regionale e ministeriale volte a garantire un puntuale e costante monitoraggio del percorso di collaborazione tra il sistema pubblico ospedaliero e quello privato accreditato.

#### **ART. 4**

##### **Standards di qualità richiesto**

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere erogate nel rispetto di tutte le vigenti misure di contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, al fine di garantire la piena attuazione della tutela del diritto alla salute della popolazione e dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento sia alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia alle disposizioni di carattere nazionale emanate.

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dai protocolli/procedure di Area Vasta in ottemperanza alla vigente normativa nazionale/regionale raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

#### **ART. 5**

##### **Standard del personale**

Gli standard di personale da intendersi come requisito minimo sono quelli previsti vigenti e assimilabili alle tipologie di prestazioni di ricovero sopra indicate. La struttura, con la sottoscrizione del presente accordo autocertifica sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla normativa di riferimento attualmente vigente.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti letto, a dimostrazione degli standard fissati.

#### **ART. 6**

##### **Documentazione da produrre e controlli sull'appropriatezza**

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1489 del 25.11.2019, nonché quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'Area Vasta n. 1 di Fano si riserva comunque di effettuare presso l'“Istituto di Riabilitazione S. Stefano” di Macerata Feltria, a sua discrezione nei tempi e nel

numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa, nonché l'appropriatezza delle cure erogate.

Anche allo scopo di cui al presente articolo, si concorda tra le parti che l'“Istituto di Riabilitazione S. Stefano” di Macerata Feltria, della Kos Care S.r.l. dovrà trasmettere con cadenza mensile alla Direzione di Distretto di Urbino dell'Area Vasta n. 1 i report delle presenze e delle attività, con indicazione degli ospiti e dei rispettivi livelli assistenziali garantiti.

#### **ART. 7**

##### **Remunerazione delle prestazioni, tariffe e limiti di spesa.**

L'Asur Area Vasta n. 1 di Fano riconoscerà all'“Istituto di Riabilitazione S. Stefano” di Macerata Feltria, per le prestazioni di seguito specificate a pazienti Covid 19 le tariffe a fianco indicate, sulla base dell'accordo temporaneo tra Regione Marche, Aris Marche approvato con DGRM n. 1467/2020:

- a. prestazioni di riabilitazione intensiva extra ospedaliera (media intensità riabilitativa post-acuta), n. 30 posti letto, tariffa RD 1.1 DGR 1668/2019, euro 271,39)
- b. per prestazioni UCP/UGIR n. 10 posti letto, tariffa RD 1.4 DGR 1668/2019, euro 292,94.

Le tariffe sopra indicate verranno incrementate del 40% per la copertura dei costi dei dispositivi di protezione individuale (DPI), dei farmaci per il trattamento dei pazienti Covid 19 e per l'intensità assistenziale e di cure richieste nella gestione clinica dell'infezione respiratoria da Sars – Cov 2.

Le attività sopra indicate trovano copertura a valere sul budget complessivo assegnato alla struttura per la quale viene prevista la possibilità di compensazione con le altre strutture afferenti al gruppo Kos, anche di diverso livello assistenziale, come previsto dalla DGRM 1668/2019. Inoltre, al fine di liberare P.L. delle rianimazioni ospedaliere pubbliche, nel rispetto delle tariffe vigenti e nell'ambito del budget assegnato, si è dato atto della disponibilità del gruppo Kos Care s.r.l. ad accogliere presso la struttura Istituto S. Stefano di Macerata Feltria, pazienti in stato di coma oltre al numero di quelli già autorizzati

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto legge 09/11/2020, n. 149, la Regione, in relazione alla sospensione delle attività ordinarie, in funzione dell'andamento dell'Emergenza Covid, riconosce alle strutture private accreditate firmatarie, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino ad un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui alla DGR 1668/2019 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento, tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite

massimo del 90% del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalla regione a ristoro dei solo costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa.

## **ART. 8**

### **Durata.**

Tale accordo ha validità temporanea, dal 24/11/2020 fino alla risoluzione delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, così come definita della normativa nazionale. Con il presente accordo si dà atto che l'attività è stata svolta dal 24/11/2020 al 27/06/2021.

## **Art. 9**

### **Contabilizzazione.**

L' "Istituto di Riabilitazione S. Stefano" di Macerata Feltria, si impegna ad inviare all'Area Vasta n. 1 di Fano contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

L' "Istituto di Riabilitazione S. Stefano" di Macerata Feltria è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalle indicazioni e normative di riferimento, necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del file relativo all'attività di ricovero mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file, qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 1, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili, a seguito di prestazioni effettivamente erogate, deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, per il quale sarà erogato un importo pari al 70% del fatturato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Il conguaglio finale positivo o negativo sarà eseguito dall'Area Vasta n. 1 entro il 30 aprile dell'anno successivo, comunque nei limiti invalicabili di cui all'art. 7 ed a seguito dell'accertamento dell'importo delle "compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate" definito con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Asur Marche in applicazione della DGR n. 1467/2020 e n.1668/2019.

#### **ART. 10**

##### **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, è effettuato mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni.

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

#### **ART. 11**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 12**

##### **Tutela della privacy**

L'Istituto di Riabilitazione S. Stefano, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati di cui è titolare l'Asur - Area Vasta n. 1 di Fano e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) n. 679/2016 e d.lgs D.L.gs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in via residuale e limitatamente agli articoli non abrogati.

L'Istituto di Riabilitazione S. Stefano si impegna ad accettare la nomina del responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'articolo 28 del General Data

Protection Regulation (G.D.P.R.) n. 679/2016 di cui all'allegato del presente accordo, garantendo la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Asur Area Vasta nel regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

L'Istituto di Riabilitazione S. Stefano assicura che non farà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'impresa di rete medesima.

L'Asur Marche e l'Area Vasta n. 1 di Fano, hanno facoltà di richiedere all'Istituto di Riabilitazione S. Stefano e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

### **ART. 13**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 1 di Fano si riserva di effettuare nuove integrazioni e modifiche al presente accordo qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze o disposizioni nazionali e/o regionali.

Fano, li

*Istituto di Riabilitazione S. Stefano*  
*Dott. Enrico Brizioli*

*Area Vasta n.1*  
*Dr. Romeo Magnoni*

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 1 - Efficacia delle premesse; ART. 2 - Prestazioni oggetto dell'accordo; ART. 3 - Modalità di accesso; ART. 4 - Standards di qualità richiesto; ART. 5 - Standard del personale; ART. 6 - Documentazione da produrre e controlli sull'appropriatezza; ART. 7 - Remunerazione delle prestazioni, tariffe e limiti di spesa; ART. 8 - Durata; Art. 9 - Contabilizzazione; ART. 10 - Flussi informativi; ART. 11 - Contenzioso; ART. 12 - Tutela della privacy; ART. 13 - Disposizioni transitorie e finali.

*Istituto di Riabilitazione S. Stefano*  
*Dott. Enrico Brizioli*

*Area Vasta n.1*  
*Dr. Romeo Magnoni*

Allegato – Designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.  
Allegato n. 1

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI**  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona (AN)

Tel./FAX: 0712911510-11-21/0712911500

e-mail/PEC: [asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it)

e

**LA SOCIETÀ: Kos Care S.r.l. – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Con sede: via Durini n. 9 – 20122 Milano

Tel./FAX:

e-mail/PEC:

Sito web:

L'ASUR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- L'attività di prestazioni, effettuata dall'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano della Kos Care (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità,

l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizza il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica prevista dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del

- trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
  - Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
  - Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
  - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
  - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
  - Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

### 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co. 3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co. 4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- Che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- Che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

### 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi

eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

#### **5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fano, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

[Firma del rappresentante del Titolare dei dati personali]

[Firma del rappresentante della società Responsabile dei dati personali]